



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 16 NOVEMBRE 2016

1. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 14 novembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|-------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna | PIANE | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.8 della Società A.S. CONTESSA CALCIO A 5 2007

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 27.10.2016 (squalifica del calciatore GERVASI Germano fino al 25.1.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara A.S. Contessa C/5 2007 - A.S.D. Fiorentina del 22/10/2016, risulta che:

- al 22° del I tempo, il calciatore Gervasi Germano (*Contessa C/5 2007*) veniva espulso, a seguito di doppia ammonizione, per avere colpito un avversario con un calcio durante il gioco;
- dopo la notifica del provvedimento di espulsione, il Gervasi tentava di aggredire il direttore di gara, non riuscendovi per il fattivo intervento dei compagni di squadra, minacciando, inoltre, il suddetto ufficiale di gara.

Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti di cui sopra, ha squalificato il calciatore Gervasi Germano fino al 25/01/2017 (*cf. C.U. n.47 del 27/10/2016 del Comitato Regionale Calabria*).

La società A.S. Contessa C/5 2007 propone reclamo avverso la squalifica suddetta e ne chiede la riduzione, sostenendo che il Gervasi avrebbe soltanto espresso verbalmente il proprio disappunto in quanto non riteneva giusta l'espulsione comminatagli.

Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati dall'arbitro, possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S).

Tuttavia, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti stessi, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione oggetto del reclamo;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica al calciatore GERVASI Germano fino al 31/12/2016 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO n.9 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 28.10.2016 (squalifica del calciatore LOMBARDO Pasquale fino al 31.12.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
rilevato che nella seduta odierna, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 5 dicembre 2016.

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 05 DICEMBRE 2016.

RECLAMO n.10 della Società A.S.D. TAVERNESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.51 del 3.11.2016 (squalifica del calciatore COVELLO Maurizio fino al 2.5.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Tavernese – Comprensorio San Lucido Fiumefreddo Bruzio del 30/10/2016, risulta che, al termine della gara, il calciatore Covello Maurizio (*Tavernese*) sputava contro l'arbitro, colpendolo alla schiena.

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione a quanto sopra, ha squalificato il calciatore Covello Maurizio fino al 02/05/2017 (*cf. C.U. n.51 del 03/11/2016 del Comitato Regionale Calabria*).

La società A.S.D. Tavernese propone reclamo avverso la decisione suddetta e ne chiede l'annullamento o, in subordine, la riduzione, sostenendo che, il Covello non si sia reso autore del fatto di cui sopra.

Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati dall'arbitro, possono definirsi accertati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S) che non possono essere disattesi per la mera negazione degli incolpati.

La sanzione irrogata in l grado appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti al Covello tenuto conto, in particolare:

- del consolidato orientamento della CAF prima e della Corte di Giustizia Federale poi, secondo il quale il gesto dello sputare ha, sul piano dei valori morali ed umani, una potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo a volte ben più grave dell'atto di violenza;
- della circostanza aggravante costituita dal fatto che il calciatore in questione ricopriva nella gara in esame le funzioni di capitano della propria squadra;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.11 della Società A.S.D. ACADEMY CASTROVILLARI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.20 S.G.S. del 3.11.2016 (punizione sportiva della perdita della gara *Academy Castrovillari – Taverna del 28.10.2016, Campionato Allievi Regionali*, squalifica del terreno di gioco per due giornate, ammenda di €200,00, inibizione del dirigente Egidio Bonafine fino al 2.11.2017 con applicazione dell'articolo 16, comma 4 bis, del C.G.S.)

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

al 33° del primo tempo il dirigente accompagnatore dell'Academy Castrovillari, Egidio Bonafine, entrava nel terreno di gioco e, dopo aver tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, lo afferrava dalla divisa stratonandolo con entrambe le mani provocandogli dolore al petto.

L'arbitro riteneva opportuno sospendere momentaneamente la gara dirigendosi verso gli spogliatoi, ma prima di raggiungerli veniva aggredito da un sostenitore della squadra ospitante entrato da un cancello laterale che gli infilava un dito nell'occhio sinistro provocandogli dolore e bruciore.

L'arbitro riusciva a raggiungere gli spogliatoi ma per le condizioni psicofisiche in cui versava decideva di sospendere definitivamente la gara.

La società reclamante impugna tale delibera assumendo che il dirigente Bonafine Egidio, pur protestando in maniera poco sportiva, non è assolutamente venuto a contatto dell'arbitro, per cui c'erano tutte le condizioni per proseguire nella disputa dell'incontro che, tra l'altro, l'arbitro non avrebbe mai formalmente sospeso.

Minimizza inoltre l'episodio dell'aggressione subita dall'arbitro ad opera di un sostenitore dell'Academy che a detta della reclamante sarebbe stato prontamente allontanato senza aver avuto la possibilità di colpire il Direttore di gara.

Chiede, pertanto, la revoca di tutte le sanzioni comminate ed in subordine la riduzione dell'inibizione irrogata al dirigente Bonafine.

La decisione del giudice sportivo non può essere censurata in quanto ha valutato correttamente e ricostruito con logica consequenzialità i fatti riportati - con assoluta precisione - nel rapporto dell'arbitro.

In particolare il Direttore di gara ha chiarito che la decisione di sospendere definitivamente la gara è scaturita dalle conseguenze dell'aggressione subita dal sostenitore dell'Academy.

Ritiene questa Corte che appare sufficientemente provato che l'arbitro non avrebbe potuto proseguire nella direzione di gara per cui la decisione di sospenderla è assolutamente corretta.

Difatti, per quanto sopra esposto, la decisione appare conforme alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte di Giustizia Federale poi.

La decisione dell'arbitro di sospendere la gara deve essere supportata, e nel caso di specie lo è, da elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Ed in effetti dal rapporto di gara si desume con assoluta certezza che lo stesso non è stato nelle condizioni di proseguire nella direzione di gara per il colpo all'occhio ricevuto.

La decisione di primo grado non è pertanto censurabile in relazione alla sanzione della punizione sportiva della perdita della gara.

Per la reale gravità dei fatti, si ribadisce sufficientemente provati, appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni ulteriori nei termini che si riportano:

- ad una (1) le giornate di squalifica del campo;
- fino al 30.6.2017 l'inibizione del dirigente Egidio Bonafine;
- a €uro 100,00 l'ammenda.
-

P.Q.M.

Conferma la punizione sportiva della perdita della gara Academy Castrovillari – Taverna del 28.10.2016.

Riduce:

- ad UNA (1) le giornate di squalifica del campo;
- l'inibizione del dirigente Egidio BONAFINE fino al 30.6.2017;
- l'ammenda a €uro 100,00;

Conferma – ai sensi dell'art. 16, comma 4 bis, del C.G.S. - l'applicazione delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi